

I nuovi obblighi

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI	AGEVOLAZIONI «TRANSITORIE»	LA DISCIPLINA A REGIME	ADEMPIMENTI PER TUTTI GLI ETS
Gli enti non profit – onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) – e le imprese sociali costituite prima dell'entrata in vigore dei decreti dispongono, rispettivamente, di 18 e 12 mesi per effettuare modifiche statutarie di adeguamento a questi ultimi (deliberando con assemblea ordinaria). Le modifiche dovranno risultare in linea con i requisiti per mantenere l'iscrizione nei registri ante-riforma, che continuano a funzionare in via transitoria fino all'attivazione del Registro unico	L'adeguamento ai nuovi decreti consente di fruire in via transitoria delle agevolazioni, anche fiscali, previste per i soggetti iscritti al Registro unico. Se le modifiche statutarie non vengono eseguite, l'ente perde il diritto alle agevolazioni a decorrere dalla scadenza del periodo transitorio fino all'eventuale adeguamento, che dovrà avvenire senza agevolazioni procedurali (quindi, con assemblea straordinaria)	Con l'attivazione del Registro unico gli enti potranno valutare la sezione più adatta in cui collocarsi a seconda delle proprie caratteristiche ed eseguire qualsiasi modifica conforme al Codice del terzo settore (Cts) o al Dlgs 112/2017 (ad esempio, in materia di oggetto sociale). L'iscrizione al Registro, anche in qualità di impresa sociale, non è causa di scioglimento per le onlus e per gli enti associativi (articolo 101, comma 8, del Cts)	Gli Ets istituiscono i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 del Cts, pubblicano su internet gli emolumenti corrisposti se le entrate annue sono superiori a 100mila euro e redigono il bilancio sociale se dette entrate superano 1 milione di euro (articolo 14 Cts). Va nominato un organo di controllo interno in tutte le fondazioni negli Ets che superano i parametri di cui all'articolo 30, comma 2, del Cts. È prevista la revisione legale dei conti nei casi indicati dall'articolo 31 del Cts
ADEMPIMENTI PER ETS NON COMMERCIALI	ADEMPIMENTI PER ODV ED APS	ADEMPIMENTI PER ETS COMMERCIALI	ADEMPIMENTI PER IMPRESE SOCIALI
I soggetti non commerciali possono redigere il bilancio sotto forma di rendiconto finanziario per cassa, se conseguono entrate con entrate fino a 220mila euro l'anno (articolo 13, commi 2 e 3, Cts). La suddetta soglia si riduce a 50mila euro l'anno se l'ente applica benefici fiscali (articolo 87 del Cts). Gli eventuali redditi d'impresa, oggetto di apposita contabilità separata, potranno essere tassati con il regime forfettario e opzionale di cui all'articolo 80 del Cts	Odv ed Aps hanno accesso a specifiche attività decommercializzate (rispettivamente, ex attività marginali e verso associati). Per le attività commerciali con ricavi fino a 130mila euro è previsto un regime semplificato contabile (esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta della contabilità, di effettuazione delle ritenute e dagli adempimenti Iva) e fiscale (con coefficienti di redditività ed esonero dagli indici sintetici di affidabilità)	Gli enti commerciali del Terzo settore sono tenuti ad istituire le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice civile (libro giornale, libro degli inventari ed altre scritture richieste dalla dimensione o natura dell'impresa) e a formare il bilancio secondo le norme del Codice civile. Gli eventuali redditi d'impresa sono determinati e tassati con le modalità ordinarie, ma sono applicabili le altre agevolazioni fiscali previste per gli Ets	Le imprese sociali sono tenute ad istituire le scritture contabili, a redigere il bilancio civilistico e quello sociale ed a dotarsi di un organo di controllo interno. L'obbligo della revisione legale è previsto al superamento di specifiche soglie quantitative (articoli 9 e 10 del Dlgs 112/2017). È prevista la non imponibilità degli utili reinvestiti ed incentivi alla capitalizzazione con benefici a favore degli investitori